



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 227/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ GRUPPO ADN S.R.L. UNIPERSONALE (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “MI SPOSO TV”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 9, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 4/2018 - PROC. 71/18/VF CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria, n. 2 del 22 gennaio 2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, recante la delega al CO.RE.COM. Calabria della funzione di “*Vigilanza del rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiofonica locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione televisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell'ambito dei controlli svolti sull'attività di monitoraggio delegata da questa Autorità, ha effettuato controlli sulla programmazione del servizio di media audiovisivo *“Mi sposo TV”* gestito dalla società Gruppo ADN Italia S.r.l. unipersonale, con sede legale in Via Piersanti Mattarella, n. 75, Lamezia Terme (CZ), nella settimana dal 5 all'11 marzo 2018.

L'analisi condotta ha evidenziato una programmazione tematica sul *“wedding show”* con programmi che illustrano e documentano le varie attività afferenti all'organizzazione dell'evento; vengono trasmessi i filmati delle cerimonie di novelli sposi durante la funzione, laica o religiosa, gli allestimenti floreali, le immagini del ricevimento e della tavola imbandita con ogni sorta di cibo e dolci, immagini della location scelta per intrattenere gli invitati, l'auto da noleggiare, l'acconciatura della sposa, le bomboniere, gli studi fotografici, gli arredamenti e la biancheria per la casa etc... con servizi/programmi che descrivono esaurientemente ciascuna attività commerciale, con la comparsa di loghi ed indirizzi nel corso degli stessi per identificare le diverse aziende.

La pubblicità trasmessa dal servizio di media audiovisivo risulta costituita dai messaggi promozionali trasmessi nel corso dei vari programmi, nei momenti in cui il presentatore ha inteso promuovere l'attività o il prodotto oggetto del programma. Il CO.RE.COM. Calabria, ha dichiarato di aver classificato *“telepromozioni”* *<tutti quei programmi, registrati all'interno di aziende calabresi che, per come sono stati presentati, sembrano essere direttamente rivolti ad incrementare la notorietà dell'azienda mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi>*, la cui durata è stata conteggiata ai fini dell'affollamento pubblicitario.

Il conteggio della durata di tutti quei messaggi promozionali all'interno di programmi ha dato luogo al superamento dei valori di affollamento giornaliero in ognuna delle giornate sottoposte a controlli, dal 5 all'11 marzo 2018 ed è stato anche rilevato il superamento di alcune percentuali orarie di affollamento.

Il CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ha contestato con atto n. 4/2018 adottato il 1° giugno 2018 e notificato in pari data, alla suddetta società il superamento dei valori di affollamento:

1) orario:

- 6 marzo 2018, fascia oraria 7-8
- 10 marzo 2018, fascia oraria 20-21
- 11 marzo 2018, fascia oraria 21-22

2) giornaliero:

- 5 marzo 2018
- 6 marzo 2018

- 7 marzo 2018
- 8 marzo 2018
- 9 marzo 2018
- 10 marzo 2018
- 11 marzo 2018

in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, in quanto il CO.RE.COM ha inteso conteggiare nell'affollamento giornaliero, quei programmi il cui contenuto è consistito principalmente nella dettagliata esposizione di servizi/prodotti a fini promozionali, equiparandoli a “telepromozioni”, eventi pubblicitari che hanno concorso ad elevare i valori di affollamento per l'intera loro durata.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto l'audizione tenutasi il 21 giugno 2018 nel corso della quale ha dichiarato di voler presentare memorie difensive entro i termini fissati. Nelle memorie difensive, acquisite dal CO.RE.COM. il 28 giugno 2018, la società ha dichiarato che tutta la propria programmazione è incentrata sul *wedding*, < intendendo *promuovere le eccellenze calabresi con sfilate di moda, redazionali dedicati alle aziende, informazioni utili ed approfondimenti sul mondo dei servizi e della ristorazione dedicati al matrimonio... trasmettendo per la maggior parte del tempo di programmazione iniziative promosse dalle aziende in alcuni settori, senza volontà o percezione alcuna di trovarsi in violazione di norme...>.*

La società, inoltre, ha dichiarato:

- 1) di non essere incorsa in provvedimenti sanzionatori negli ultimi cinque anni, avendo demandato il controllo della programmazione a responsabili di palinsesto e figure tecniche specializzate alla verifica di conformità della normativa di riferimento;
- 2) di essere disponibile a modificare l'impostazione dei contenuti e/o del palinsesto qualora si ritenesse necessario.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM., con nota prot. n. 77835, del 28 agosto 2018, non ha recepito le giustificazioni presentate dalla società e ha inoltrato la documentazione istruttoria all'Autorità proponendo la sanzione per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, avendo rilevato <come nella quasi totalità dei casi, i programmi siano stati presentati dal conduttore il quale manifesta una volontà promozionale verso il prodotto/servizio descritto e la natura dei contenuti esaminati ne comprova la natura promozionale, in assenza di comparazione con altre aziende dello stesso settore>.

Questa Autorità, esaminando la documentazione versata in atti, ha ritenuto insufficienti le informazioni fornite per la verifica sul conteggio dei valori di affollamento contestati e ha richiesto al CO.RE.COM., con nota prot. n. 128504 del 14 settembre 2018, l'integrazione della documentazione istruttoria con la redazione di un ulteriore database per ciascuna delle giornate sottoposte a monitoraggio, con elenco degli eventi definiti "*spot e telepromozioni*", la loro durata e i prodotti/servizi reclamizzati.

Il CO.RE.COM. Calabria ha integrato la documentazione richiesta, acquisita dall'Autorità con prot. n. 137267 del 25 settembre 2018, dall'analisi della quale è emersa l'assenza di trasmissione di break pubblicitari contenuti tra sigle iniziale e finale, identificati dalla scritta "*Pubblicità*", mai apparsa durante la settimana sottoposta a controlli, come pure la scritta "*Messaggio promozionale*", identificativa delle telepromozioni.

La maggior parte dei programmi che sono stati trasmessi nel periodo esaminato hanno descritto le varie aziende operanti sul territorio calabro, la loro localizzazione e la specifica attività e i loro prodotti, trasmettendo in sovrimpressione il logo oltre all'indirizzo e i recapiti. Ad esempio il 5 marzo 2018, alle ore 00:01:22 il servizio televisivo è stato registrato all'interno dell'azienda *Mazzea mobili*, a Isola di Capo Rizzuto, in cui sono esposti mobili prodotti nello stabilimento e presentati dal conduttore televisivo insieme al titolare ed è lo stesso conduttore a rivolgersi ai telespettatori esortandoli *<a visitare l'azienda concordando un appuntamento con il proprietario>* o a seguito dell'intervista con il sig. Pasquale Guareri, cantautore e *showman*, noto ai telespettatori del servizio di media locale, esprimendo il giudizio sui mobili acquistati da quest'ultimo da tempo e ancora ben conservati: *<hai scelto bene>....*

Il conduttore Marco Renzi è presente in tutti i programmi trasmessi che illustrano le attività commerciali del territorio e le sue esortazioni, i commenti e i giudizi benevoli sui servizi o sui prodotti esaminati contribuiscono ad esplicitare la natura promozionale dei filmati/programma.

Pertanto, questa Autorità concorda con quanto rilevato dal CO.RE.COM. circa la natura promozionale della maggior parte dei programmi trasmessi dalla società Gruppo ADN Italia S.r.l. unipersonale nel periodo preso a riferimento. La presentazione delle aziende, delle loro attività, dei vari prodotti svolta in modo così dettagliato sembra andare ben oltre lo scopo informativo e anche il conduttore televisivo risulta aver svolto una azione promozionale che è stata esercitata attraverso l'invito e l'esortazione ai telespettatori, ad avvalersi dei servizi/prodotti descritti.

Ciascuno dei programmi realizzati all'interno di aziende o di studi professionali, nei vari settori merceologici afferenti all'area del *wedding*, sono da considerarsi "*telepromozioni*" per la loro intera durata, come sopra detto, per la modalità di

presentazione dei beni, per elogi verbali e negli inviti espressi dal presentatore nei confronti dei telespettatori.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di procedere alla comminazione della sanzione amministrativa nei confronti della società Gruppo ADN Italia S.r.l. unipersonale, con sede legale in Via Piersanti Mattarella, n. 75, Lamezia Terme (CZ), fornitore del servizio di media audiovisivo “*Mi sposo TV*”, per il superamento dei limiti di affollamento giornaliero ai sensi dell’art 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 nella settimana dal 5 all’11 marzo 2018, ottenuti dal conteggio dei messaggi pubblicitari riclassificati “*telepromozioni*”, mentre non si ravvisano elementi precisi e concordanti atti a riclassificare determinati eventi pubblicitari come “*spot*” e, pertanto, a configurare lo sfioramento dei limiti di affollamento orario.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), somma corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del periodo di rilevazione.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell’agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni della medesima fattispecie.

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della società, che presenta un conto economico positivo per l'anno 2017, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo l'importo della sanzione amministrativa come sopra determinato;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), somma corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione moltiplicato per le sette giornate di programmazione televisiva;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 5 al 11 marzo 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Gruppo ADN Italia S.r.l. unipersonale, cod. fisc. 02265930798, con sede legale in Via Piersanti Mattarella, n. 75, Lamezia Terme (CZ), fornitore del servizio di media audiovisivo "*Mi sposo TV*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 227/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 227/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi